SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 214

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 13 settembre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

97A6087

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 agosto 1997.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Carrara, in Carrara.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Carrara, con sede in Carrara;

Viste le delibere del 24 giugno 1997 e del 10 luglio 1997, con le quali il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 3, 4 e 9 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 3, 4 e 9 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Carrara, con sede in Carrara, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 1997

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO

Art. 3.

Comma 1.

Il patrimonio della Fondazione, costituito inizialmente dal valore della partecipazione nella società conferitaria Cassa di risparmio di Carrara S.p.a., di incrementa di norma, per effetto di:

accantonamenti necessari a mantenere l'integrità economica del patrimonio;

accantonamenti a fondi di riserva obbligatori per legge;

beni mobili ed immobili e qualsiasi altro cespite o utilità oggetto di liberalità effettuate da soggetti pubblici o privati.

Art. 4.

(Omissis).

Comma 2.

Una quota non inferiore al 10% dei proventi *derivanti dalle partecipazioni nelle società conferitarie* è accantonata *a fondo riserva di cui all'art. 12, comma 1, lettera d,) del decreto legislativo n. 356/1990.*

(Omissis).

Comma 4.

Una quota non inferiore ad un quindicesimo dei proventi *e delle rendite patrimoniali,* al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento a riserva è destinata agli scopi previsti dall'art. 15, primo comma, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e relative disposizioni attuative.

Art. 9.

(Omissis).

Comma 4.

Sono di esclusiva competenza del consiglio le decisioni concernenti:

... *(omissis)* ...;

la designazione o la nomina di persone a cariche presso società o enti. *Ove la designazione sia relativa agli organi amministrativi della Carinord S.p.a., il consiglio di amministrazione provvederà, secondo le previsioni dei patti parasociali, a designare il presidente della Cassa di risparmio di Carrara S.p.a., salva diversa decisione assunta all'unanimità, fino al perdurare della partecipazione della Fondazione nel capitale della S.p.a. conferitaria;*

... *(omissis)* ...

(Omissis).

97A7142

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 5 settembre 1997.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Dell'Annunziata» di Cosenza ad includere sanitari nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale in data 6 novembre 1995.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1995 con il quale l'azienda ospedaliera «Dell'Annunziata» di Cosenza è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera di Cosenza in data 17 luglio 1997 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di

sanitari nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Dell'Annunziata» di Cosenza e autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 6 novembre 1995, i seguenti sanitari:

Scarpelli dott. Aldo, primario chirurgia generale Falcone dell'ospedale civile «Dell'Annunziata» di Cosenza;

Formisani dott. Pasquale, aiuto responsabile modulo chirurgia vascolare dell'ospedale civile «Dell'Annunziata» di Cosenza.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Dell'Annunziata» di Cosenza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A7141

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 21 maggio 1997.

Approvazione del coefficiente unitario di tariffazione di terminale (CTT) per l'anno 1997 per i servizi di assistenza in terminale ai voli nazionali ed internazionali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

SENTITO

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 5 maggio 1989, n. 160;

Vista la legge 21 dicembre 1996, n. 665, concernente la trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in ente di diritto pubblico economico a decorrere dal 1° gennaio 1996 e, in particolare, l'art. 7, punto 3), che dispone che la tassa istituita con decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160 costituisce una tariffa;

Considerato che ai sensi dell'art. 5, punto 4), del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge n. 160/1989 occorre determinare il coefficiente unitario di tassazione di terminale per l'anno 1997 dividendo il costo che l'A.A.A.V.T.A.G. (ora E.N.A.V.), prevede di sostenere per tale anno per fornire i servizi di assistenza di terminale nel complesso degli aeroporti nei quali si sviluppa singolarmente un traffico in unità di servizio non inferiore all'1,5% del totale delle unità di servizio fornite dall'ente sull'intera rete aeroportuale, per il numero totale delle unità di servizio di terminale che si prevede saranno prodotte;

Considerato che in base ai dati forniti dall'Azienda è previsto in L. 116.890.953.091 il costo complessivo per il 1997 dei servizi di terminale negli aeroporti suddetti;

Considerato che il numero complessivo delle unità di servizio di terminale previste per l'anno 1997 è pari a 43.775.405;

Vista la delibera n. 341 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ente in data 25 ottobre 1996, con la quale viene proposta la misura del coefficiente unitario di tariffazione di terminale per l'anno 1997;

Considerato che ai sensi dell'art. 5, punto 7), del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge n. 160/1989, deve essere assicurata la copertura dell'intero costo dei servizi di assistenza di terminale;

Considerato che ai sensi dell'art. 5, punto 5, del decreto-legge n. 77/1989, convertito nella legge n. 160/1989, per i soli voli nazionali la tassa di terminale si applica nella misura ridotta del 50%;

Decreta:

È approvato:

a) il coefficiente unitario di tariffazione di terminale (CTT) per l'anno 1997 per i servizi di assistenza in terminale ai voli internazionali, nella misura di lire 2.670,24 commisurata al 100% del costo sostenuto dall'ente per tale tipo di traffico;

b) il coefficiente unitario di tariffazione di terminale (CTT) per l'anno 1997 per i servizi di assistenza in terminale ai voli nazionali, nella misura di lire 1.335,12 commisurata al 50% del coefficiente di tariffazione di terminale per i servizi resi al traffico internazionale.

Il presente decreto entra in vigore due mesi dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1997

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BURLANDO

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1997
Registro n. 3 Trasporti, foglio n. 56

97A7140

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 settembre 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali la direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha comunicato il mancato funzionamento delle commissioni tributarie provinciali di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa e della sede di corso Vittorio Emanuele, n. 85/a della commissione tributaria regionale di Palermo e l'irregolare funzionamento della sede di via Mario Stabile, n. 160 della commissione tributaria regionale di Palermo in data 17 luglio 1997, per la partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato o irregolare funzionamento delle commissioni tributarie provinciali di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa e della commissione tributaria regionale di Palermo è accertato in data 17 luglio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A7115

DECRETO 4 settembre 1997.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della commissione tributaria provinciale di Trapani.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha comunicato l'irregolare funzionamento della commissione tributaria provinciale di Trapani in data 17 luglio 1997 per la partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento della commissione tributaria provinciale di Trapani è accertato in data 17 luglio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A7116

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 13 agosto 1997.

Disposizioni concernenti l'utilizzazione del riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica prodotti nel territorio della regione Umbria.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazioni di origine dei vini;

Visti i propri decreti con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche dei vini prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione;

Visti in particolare gli articoli 2 dei citati disciplinari di produzione che prevedono la possibilità di utilizzare, nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica prodotti nel territorio delle regioni e delle province autonome ed ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% da uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati previsti dai detti articoli, il nome del vitigno stesso;

Visti i propri decreti con i quali sono stati modificati alcuni disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti in alcune regioni e province autonome;

Visti i propri decreti con i quali sono state previste disposizioni integrative e modificative, sul piano della generalità, della disciplina concernente la produzione e la commercializzazione dei vini ad indicazione geografica tipica;

Viste le richieste presentate dagli interessati intese ad ottenere la possibilità di utilizzare, nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica, prodotti nei territori delle regioni e delle province autonome, il nome di due vitigni scelti tra quelli previsti negli articoli 2 suddetti come utilizzabili nella designazione e presentazione del prodotto ottenuto, qualora detti vini siano ottenuti da uve provenienti da vigneti, composti nell'ambito aziendale, esclusivamente dai due vitigni di cui trattasi;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini che, in accoglimento delle richieste suddette e tenuto conto dei pareri espressi al riguardo dalle regioni e province autonome, prevede che i vini da tavola ad indicazione geografica tipica possano utilizzare il riferimento al nome di due vitigni scelti tra quelli elencati nei rispettivi disciplinari di produzione come utilizzabili nella designazione e presentazione dei prodotti ottenuti, purché i vini di cui trattasi siano ottenuti da uve provenienti al 100% dai due vitigni interessati;

Visto il proprio decreto 18 novembre 1995 con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche «Allerona», «Assisi», «Bettona», «Cannara», «Lago di Corbara», «Narni», «Spello», «Umbria» per i vini prodotti nel territorio della regione Umbria e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione;

Visto il proprio decreto 5 maggio 1997 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Assisi» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il parere espresso al riguardo dalla regione Umbria;

Ritenuto di doversi provvedere in conformità del suddetto parere del citato Comitato alla emanazione di disposizioni, aventi carattere di generalità, da intendersi integrative delle disposizioni contenute negli articoli 2 dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica;

Considerato che agli articoli 2 dei disciplinari di produzione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica, approvati con il sopra citato decreto dirigenziale 18 novembre 1995, sussistono i presupposti e le condizioni idonei a consentire l'utilizzazione del riferimento al nome dei vitigni nella designazione e presentazione dei suddetti vini come sopra specificato;

Considerato che l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni dei disciplinari si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Allerona», «Bettona», «Cannara», «Lago di Corbara», «Narni», «Spello», «Umbria» prodotti nel territorio della regione Umbria è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni.

I vitigni di cui al comma precedente devono essere compresi tra quelli elencati negli articoli 2 dei corrispondenti disciplinari di produzione come utilizzabili singolarmente nella designazione e presentazione dei relativi vini da tavola ad indicazione geografica tipica, nei termini stabiliti dal citato articolo.

Art. 2.

Il riferimento al nome dei due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica di cui al precedente articolo, è consentito a condizione che:

il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;

l'indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla vendemmia 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 agosto 1997

Il dirigente: ADINOLFI

97A7143

DECRETO 13 agosto 1997.

Disposizioni concernenti l'utilizzazione del riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica prodotti nel territorio della regione Lazio.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazioni di origine dei vini;

Visti i propri decreti con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche dei vini prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione;

Visti in particolare gli articoli 2 dei citati disciplinari di produzione che prevedono la possibilità di utilizzare, nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica prodotti nel territorio delle regioni e delle province autonome ed ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% da uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati previsti dai detti articoli, il nome del vitigno stesso;

Visti i propri decreti con i quali sono stati modificati alcuni disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti in alcune regioni e province autonome;

Visti i propri decreti con i quali sono state previste disposizioni integrative e modificative, sul piano della generalità, della disciplina concernente la produzione e la commercializzazione dei vini ad indicazione geografica tipica;

Viste le richieste presentate dagli interessati intese ad ottenere la possibilità di utilizzare, nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica, prodotti nei territori delle regioni e delle province autonome, il nome di due vitigni scelti tra quelli previsti negli articoli 2 suddetti come utilizzabili nella designazione e presentazione del prodotto ottenuto, qualora detti vini siano ottenuti da uve provenienti da vigneti, composti nell'ambito aziendale, esclusivamente dai due vitigni di cui trattasi;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini che, in accoglimento delle richieste suddette e tenuto conto dei pareri espressi al riguardo dalle regioni e province autonome, prevede che i vini da tavola ad indicazione geografica tipica possano utilizzare il riferimento al nome di due vitigni scelti tra quelli elencati nei rispettivi disciplinari di produzione come utilizzabili nella designazione e presentazione dei prodotti ottenuti, purché i vini di cui trattasi siano ottenuti da uve provenienti al 100% dai due vitigni interessati;

Visto il proprio decreto 22 novembre 1995 con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche «Castelli Romani», «Circeo», «Civitella d'Agliano», «Colli Cimini», Colli della Sabina», «Colli Etruschi Viterbesi», «Frusinate» o «del Frusinate», «Nettuno», «Lazio» per i vini prodotti nel territorio della regione Lazio e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione;

Visto il proprio decreto 13 settembre 1996 con il quale sono state apportate integrazioni ai disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica

«Castelli Romani», «Circeo», «Civitella d'Agliano», «Colli Cimini», «Colli della Sabina», «Colli Etruschi Viterbesi», «Frusinate» o «del Frusinate», «Lazio»;

Visto il proprio decreto 14 giugno 1996 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Circeo» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il proprio decreto 10 settembre 1996 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Colli della Sabina» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il proprio decreto 11 settembre 1996 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il proprio decreto 4 novembre 1996 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Castelli Romani» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il parere espresso al riguardo dalla regione Lazio;

Ritenuto di doversi provvedere in conformità del suddetto parere del citato Comitato alla emanazione di disposizioni, aventi carattere di generalità, da intendersi integrative delle disposizioni contenute negli articoli 2 dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica;

Considerato che agli articoli 2 dei disciplinari di produzione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica, approvati con il sopra citato decreto dirigenziale 22 novembre 1995 ed integrati con il sopra citato decreto dirigenziale 13 settembre 1996, sussistono i presupposti e le condizioni idonei a consentire l'utilizzazione del riferimento al nome dei vitigni nella designazione e presentazione dei suddetti vini come sopra specificato;

Considerato che l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni dei disciplinari si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Civitella d'Agliano», «Colli Cimini», «Frusinate» o «del Frusinate», «Nettuno», «Lazio» prodotti nel territorio della regione Lazio è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni.

Il riferimento al nome del vitigno Grechetto rosso N. contenuto nel decreto dirigenziale 13 settembre 1996 concernente integrazioni ai disciplinari di produzione, approvati con decreto dirigenziale 22 novembre 1995, riguardanti i vini ad indicazione geografica tipica «Castelli Romani», «Circeo», «Civitella d'Agliano», «Colli Cimini», «Colli della Sabina» «Colli Etruschi Viterbesi», «Frusinate» o «del Frusinate», «Lazio» è sostituito da quello relativo al vitigno Greco B. (localmente denominato Grechetto).

I vitigni di cui al primo comma del presente articolo devono essere compresi tra quelli elencati negli articoli 2 dei corrispondenti disciplinari di produzione come utilizzabili singolarmente nella designazione e presentazione dei relativi vini da tavola ad indicazione geografica tipica, nei termini stabiliti dal citato articolo.

Art. 2.

Il riferimento al nome dei due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica di cui al precedente articolo, è consentito a condizione che:

il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due ai quali si vuole fare riferimento;

il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;

la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall'art. 4 del relativo disciplinare di produzione;

il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall'art. 4 del relativo disciplinare di produzione;

il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi;

l'indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla vendemmia 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 agosto 1997

Il dirigente: ADINOLFI

97A7144

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 agosto 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI GENOVA

Visto l'art. 2544, comma primo - seconda parte del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

Le seguenti società cooperative edilizie sono sciolte ai sensi dell'art. 2544, comma primo - seconda parte del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa edilizia Le Tende a r.l., con sede in Chiavari (Genova), costituita per rogito notaio Rivani Farolfi in data 15 giugno 1978, rep. n. 6659, registro imprese n. 2575, tribunale di Chiavari, BUSC n. 2544/162351;

2) società cooperativa edilizia Polis a r.l., con sede in Sestri Levante (Genova), costituita per rogito notaio Ottavio Ferrando in data 11 novembre 1976, rep. n. 48803, registro imprese n. 2251, tribunale di Chiavari, BUSC n. 2376/148684;

3) società cooperativa edilizia Gemelli a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito notaio Carlo Giannattasio in data 30 luglio 1974, rep. n. 33962, registro imprese n. 30572, tribunale di Genova, BUSC n. 2519/159816;

4) società cooperativa edilizia Postelegrafonici rapallesi, con sede in Rapallo (Genova), costituita per rogito notaio Carlo D'Aste in data 9 dicembre 1976, rep. n. 7955, registro imprese n. 2268, tribunale di Chiavari, BUSC n. 2383/148891;

5) società cooperativa edilizia fra Tranvieri donatori di sangue a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito notaio Pietro Barletti in data 26 marzo 1963, rep. n. 208854, registro imprese n. 24843, tribunale di Genova, BUSC n. 1447/76758;

6) società cooperativa edilizia San Giuseppe a r.l., con sede in Carasco (Genova), costituita per rogito notaio Carlo Rivara in data 14 marzo 1977, rep. n. 2, registro imprese n. 2316, tribunale di Chiavari, BUSC n. 2409/150569;

7) società cooperativa edilizia Nuova Busalla a r.l., con sede in Busalla (Genova), costituita per rogito notaio Matteo Finelli in data 10 aprile 1976, rep. n. 7078, registro imprese n. 31811, tribunale di Genova, BUSC n. 2347/145651;

8) società cooperativa edilizia San Rocco di Camogli a r.l., con sede in Camogli (Genova), costituita per rogito notaio Giovanni Segalerba in data 4 marzo 1972, rep. n. 846, registro imprese n. 29163, tribunale di Genova, BUSC n. 2086/119823;

9) società cooperativa edilizia Del Colle a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito notaio Carlo Rivara in data 15 giugno 1982, rep. n. 1776, registro imprese n. 38487, tribunale di Genova, BUSC n. 2824/193372;

10) società cooperativa edilizia Tritone a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito notaio Luigi Masnata in data 11 gennaio 1969, rep. n. 67793, registro imprese n. 27202, tribunale di Genova, BUSC n. 2471/155974;

11) società cooperativa edilizia Dina Uno a r.l., con sede in Cogorno (Genova), costituita per rogito notaio Flavio Morra in data 7 marzo 1974, rep. n. 1512, registro imprese n. 2055, tribunale di Chiavari, BUSC n. 2556/163151;

12) società cooperativa edilizia C.O.R.A.L. - Cooperativa residenza anziani Liguria a r.l., con sede in Arenzano (Genova), costituita per rogito notaio Mario Cappetti in data 17 dicembre 1989, rep. n. 3941, registro imprese n. 52855, tribunale di Genova, BUSC n. 3298/245105.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 9 agosto 1997

Il direttore: LEGITIMO

97A7120

DECRETO 29 agosto 1997.

Definizione di ambiti e tipologia dei progetti di lavori di pubblica utilità.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, con particolare riguardo al comma 2, lettera *a)*;

Visto il decreto legislativo n. 280 del 7 agosto 1997 approvato dal Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1997, con particolare riguardo al titolo II, art. 3, comma 1;

Sentita la conferenza Stato-città e autonomie locali;

Decreta:

Art. 1.

I lavori di pubblica utilità sono attivabili dai soggetti previsti dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e cioè da tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, dalle società a prevalente partecipazione pubblica, da altri soggetti individuati con decreto del Ministro del lavoro nonché dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nei seguenti settori ed ambiti:

a) servizi alla persona, con particolare riguardo all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani, ai servizi per l'integrazione socio-culturale degli immigrati extracomunitari, ai portatori di handicap, nonché alla riabilitazione e recupero di tossicodipendenti e agli interventi mirati nei confronti delle devianze sociali;

b) salvaguardia e cura dell'ambiente e del territorio, con particolare riguardo alla raccolta differenziata, alla gestione di discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani, alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi pubblici e di lavoro, alla tutela delle aree protette e dei parchi naturali, alla bonifica delle aree industriali dismesse e agli interventi di dismissione dall'amianto;

c) sviluppo rurale e acquacoltura, con particolare riguardo al miglioramento della rete idrica, alla tutela degli assetti idrogeologici e all'incentivazione dell'agricoltura biologica, alla realizzazione delle opere necessarie allo sviluppo e alla modernizzazione dell'agricoltura, silvicoltura, acquacoltura e agriturismo;

d) recupero e riqualificazione degli spazi urbani ivi compresi i quartieri delle città e dei centri minori e dei beni culturali, con particolare riguardo alla valorizzazione del patrimonio culturale e all'adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti.

Art. 2.

In ciascuno degli ambiti di cui all'art. 1, i progetti dovranno essere deliberati prevedendone l'appartenenza ad una delle seguenti tipologie, individuate secondo le modalità di stabilizzazione, in attività imprenditoriali regolate dal diritto privato, a favore dei lavoratori interessati, al termine della loro durata che non potrà essere superiore ai dodici mesi:

a) progetti mirati alla formazione di società miste operanti nei relativi settori realizzate anche attraverso iniziative congiunte di più enti locali o pubblici;

b) progetti mirati all'affidamento dei servizi ad organismi o imprese pre-individuati e costituiti anche sotto forma cooperativa;

c) progetti gestiti da cooperative sociali ai sensi dell'art. 1, comma 18, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1996, n. 608.

Roma, 29 agosto 1997

Il Ministro: TREU

97A7137

DECRETO 3 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «La Rinascita a r.l.», in Mirandola.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MODENA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto l'accertamento ispettivo eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 4 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta per atto d'autorità, senza nomina di liquidatore, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «La Rinascita a r.l.», con sede in Mirandola, costituita per rogito notaio dott. Francesco Borellini in data 5 febbraio 1954, iscritta al n. 2811 nel registro società c/o la C.C.I.A.A. di Modena, BUSC n. 98/45375, sezione di appartenenza: produzione lavoro.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Modena, 3 settembre 1997

Il direttore: MASSI

97A7121

DECRETO 3 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «La Cavazzona a r.l.», in Castelfranco Emilia.

IL DIRETTORE

DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MODENA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto l'accertamento ispettivo eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 4 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta per atto d'autorità, senza nomina di liquidatore, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «La Cavazzona a r.l.», con sede in Castelfranco Emilia, costituita per rogito notaio dott. Ennio Giannotti in data 13 aprile 1962, iscritta al n. 4129 nel registro società c/o la C.C.I.A.A. di Modena, BUSC n. 837/72545, sezione di appartenenza: agricola.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Modena, 3 settembre 1997

Il direttore: MASSI

97A7122

DECRETO 3 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Centro studi economia applicata a r.l.», in Modena.

IL DIRETTORE

DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MODENA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto l'accertamento ispettivo eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 4 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta per atto d'autorità, senza nomina di liquidatore, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Centro studi economia applicata a r.l.», con sede in Modena, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Zibordi in data 18 aprile 1978, iscritta al n. 10829 nel registro società c/o la C.C.I.A.A. di Modena, BUSC n. 2102/160157, sezione di appartenenza: mista.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Modena, 3 settembre 1997

Il direttore: MASSI

97A7123

DECRETO 3 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Contatcoop a r.l.», in Modena.

IL DIRETTORE

DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MODENA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto l'accertamento ispettivo eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 4 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta per atto d'autorità, senza nomina di liquidatore, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Contatcoop a r.l.», con sede in Modena, costituita per rogito notaio dott. Ennio Giannotti in data 27 novembre 1975, iscritta al n. 8496 nel registro società c/o la C.C.I.A.A. di Modena, BUSC n. 1951/142810, sezione di appartenenza: mista.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Modena, 3 settembre 1997

Il direttore: MASSI

97A7124

DECRETO 3 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «C.I.P.A.C. - Coop. interprovinciale produttori ed allevatori cunicoli a r.l.», in Sassuolo.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MODENA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto l'accertamento ispettivo eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 4 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta per atto d'autorità, senza nomina di liquidatore, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «C.I.P.A.C. - Coop. Interprovinciale produttori ed allevatori cunicoli a r.l.», con sede in Sassuolo, costituita per rogito notaio dott. Ennio Giannotti in data 8 novembre 1973, iscritta al n. 7196 nel registro società c/o la C.C.I.A.A. di Modena, BUSC n. 1791/127894, sezione di appartenenza: agricola.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Modena, 3 settembre 1997

Il direttore: MASSI

97A7125

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 5 settembre 1997.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Selec, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 15 marzo 1994 con il quale la S.p.a. Selec, con sede in Torino, largo Regio Parco n. 9, quale società collegata con la S.r.l. Sandretto Industrie, è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 29 aprile 1997 con il quale è stata autorizzata la presentazione al competente tribunale della proposta di concordato avanzata dalla S.p.a. Selec ai sensi dell'art. 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la sentenza in data 26 giugno 1997 depositata in data 16 luglio 1997, con la quale il tribunale di Torino ha approvato il concordato proposto dalla società predetta, dando atto che, nei termini di legge, non sono state presentate opposizioni da parte degli interessati;

Vista l'istanza in data 24 luglio 1997 con la quale i commissari chiedono che venga dichiarata la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Selec;

Ritenuto necessario, essendo ormai definito l'*iter* procedimentale prescritto dall'art. 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, ultimo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria in atto;

Decreta:

Articolo unico

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.p.a. Selec, con sede legale in Torino, largo Regio Parco n. 9.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sui seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore e la Stampa.

Roma, 5 settembre 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A7126

DECRETO 5 settembre 1997.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Sandretto industrie, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 30 novembre 1993 con il quale la S.r.l. Sandretto industrie, con sede in Torino, largo Regio Parco n. 9, è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 29 aprile 1997 con il quale è stata autorizzata la presentazione al competente tribunale della proposta di concordato avanzata dalla S.r.l. Sandretto industrie ai sensi dell'art. 214 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la sentenza in data 26 giugno 1997 depositata in data 9 luglio 1997, con la quale il tribunale di Torino ha approvato il concordato proposto dalla società predetta, dando atto che, nei termini di legge, non sono state presentate opposizioni da parte degli interessati;

Vista l'istanza in data 24 luglio 1997 con la quale i commissari chiedono che venga dichiarata la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Sandretto industrie;

Ritenuto necessario, essendo ormai definito l'*iter* procedimentale prescritto dall'art. 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, ultimo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria in atto;

Decreta:

Articolo unico

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.r.l. Sandretto industrie, con sede legale in Torino, largo Regio Parco n. 9.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sui seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore e la Stampa.

Roma, 5 settembre 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A7127

DECRETO 5 settembre 1997.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Autoleasing, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 30 novembre 1993 con il quale la S.r.l. Autoleasing, con sede in Torino, largo

Regio Parco n. 9, quale società collegata con la S.r.l. Sandretto Industrie, è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 29 aprile 1997, rettificato in data 27 maggio 1997 con il quale è stata autorizzata la presentazione al competente tribunale della proposta di concordato avanzata dàlla S.r.l. Autoleasing ai sensi dell'art. 214 regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la sentenza in data 7 luglio 1997, depositata in data 16 luglio 1997, con la quale il tribunale di Torino ha approvato il concordato proposto dalla società predetta, dando atto che, nei termini di legge, non sono state presentate opposizioni da parte degli interessati;

Vista l'istanza in data 24 luglio 1997 con la quale i commissari chiedono che venga dichiarata la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Autoleasing;

Ritenuto necessario, essendo ormai definito l'*iter* procedimentale prescritto dall'art. 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, ultimo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria in atto;

Decreta:

Articolo unico

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.r.l. Autoleasing, con sede legale in Torino, largo Regio Parco n. 9.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sui seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore e la Stampa.

Roma, 5 settembre 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A7128

DECRETO 5 settembre 1997.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Inteco, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 15 marzo 1994 con il quale la S.r.l. Inteco, con sede in Torino, largo Regio Parco n. 9, quale società collegata con la S.r.l. Sandretto Industrie, è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 29 aprile 1997 con il quale è stata autorizzata la presentazione al competente tribunale della proposta di concordato avanzata dalla S.r.l. Inteco ai sensi dell'art. 214 del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la sentenza in data 26 giugno 1997, depositata in data 16 luglio 1997, con la quale il tribunale di Torino ha approvato il concordato proposto dalla società predetta, dando atto che, nei termini di legge, non sono state presentate opposizioni da parte degli interessati;

Vista l'istanza in data 24 luglio 1997 con la quale i commissari chiedono che venga dichiarata la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Inteco;

Ritenuto necessario, essendo ormai definito l'*iter* procedimentale prescritto dall'art. 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, ultimo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria in atto;

Decreta:

Articolo unico

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.r.l. Inteco, con sede legale in Torino, largo Regio Parco n. 9.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sui seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore e la Stampa.

Roma, 5 settembre 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A7129

DECRETO 5 settembre 1997.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Componenti presse, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 30 novembre 1993 con il quale la S.r.l. Componenti presse, con sede in Torino, largo Regio Parco n. 9, quale società collegata con la S.r.l. Sandretto Industrie, è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 29 aprile 1997 con il quale è stata autorizzata la presentazione al competente tribunale della proposta di concordato avanzata dalla S.r.l. Componenti presse ai sensi dell'art. 214 del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la sentenza in data 26 giugno 1997, depositata in data 9 luglio 1997, con la quale il tribunale di Torino ha approvato il concordato proposto dalla società predetta, dando atto che, nei termini di legge, non sono state presentate opposizioni da parte degli interessati;

Vista l'istanza in data 24 luglio 1997 con la quale i commissari chiedono che venga dichiarata la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Componenti presse;

Ritenuto necessario, essendo ormai definito l'*iter* procedimentale prescritto dall'art. 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, ultimo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria in atto;

Decreta:

Articolo unico

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.r.l. Componenti presse, con sede legale in Torino, largo Regio Parco n. 9.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sui seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore e la Stampa.

Roma, 5 settembre 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A7130

DECRETO 5 settembre 1997.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Metalmeccanica Plast, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 2 febbraio 1994 con il quale la S.r.l. Metalmeccanica Plast, con sede in Torino, largo Regio Parco n. 9, quale società collegata con la S.r.l. Sandretto Industrie, è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 29 aprile 1997 con il quale è stata autorizzata la presentazione al competente tribunale della proposta di concordato avanzata dalla S.r.l. Metalmeccanica Plast ai sensi dell'art. 214 del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la sentenza in data 26 giugno 1997, depositata in data 9 luglio 1997, con la quale il tribunale di Torino ha approvato il concordato proposto dalla società predetta, dando atto che, nei termini di legge, non sono state presentate opposizioni da parte degli interessati;

Vista l'istanza in data 24 luglio 1997 con la quale i commissari chiedono che venga dichiarata la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Metalmeccanica Plast;

Ritenuto necessario, essendo ormai definito l'*iter* procedimentale prescritto dall'art. 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, ultimo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria in atto;

Decreta:

Articolo unico

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.r.l. Metalmeccanica Plast, con sede legale in Torino, largo Regio Parco n. 9.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sui seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore e la Stampa

Roma, 5 settembre 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A7131

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 18 agosto 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 11;

Visti i decreti 30 giugno 1995, recanti «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche» e «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in farmacia» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Università;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale n. 1673, reso nella seduta del 20 giugno 1997;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso: gli articoli dal 114 al 119 dello statuto

di Ateneo sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli:

Art. 114. — La facoltà di farmacia conferisce:

a) la laurea in farmacia;

b) la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche;

c) il diploma in informazione scientifica sul farmaco;

d) il diploma in tecniche erboristiche.

I titoli di ammissione ai corsi sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

CORSO DI LAUREA IN FARMACIA

Art. 115 — Il corso di laurea in farmacia ha lo scopo di assicurare la preparazione indispensabile per le molteplici funzioni ed attività che possono essere svolte dai laureati del settore farmaceutico e che sono definite e regolamentate dalla normativa nazionale e comunitaria. In particolare il corso di laurea ha lo scopo di fornire le competenze scientifico-professionali necessarie per operare nelle farmacie, nonché per concorrere ad attività di informazione ed educazione sanitaria.

Art. 116 (*Durata ed articolazione del corso di laurea*). — La durata del corso di laurea in farmacia è fissata in cinque anni e comprende un periodo semestrale di tirocinio pratico professionale presso una farmacia aperta al pubblico od ospedaliera.

Il quinto anno deve avere non più di due insegnamenti al fine di consentire allo studente di dedicarsi al lavoro di tesi e al tirocinio professionale.

Il consiglio delle strutture didattiche competenti può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

L'impegno complessivo è di almeno 1800 ore di attività didattica assistita corrispondenti a 22 annualità.

I contenuti didattici formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 119.

L'attività didattica-formativa è organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Di norma il corso di insegnamento ha la durata di 70 ore comprensive di tutte le attività didattiche. Il corso di insegnamento con esercitazioni individuali di laboratorio ha di norma la durata di 120 ore complessive. Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di due moduli didattici coordinati impartiti da più docenti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Parte della attività pratica potrà essere svolta presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del titolare del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

Per l'accertamento di profitto i consigli delle strutture didattiche possono accorpare due discipline della stessa area in un unico esame, in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 20 e 22.

Lo studente dovrà superare inoltre l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi teorica o sperimentale. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in farmacia.

Entro i primi tre anni del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Art. 117 (*Regolamento di Ateneo*). — La facoltà nel recepire, nello statuto di Ateneo e nel regolamento didattico, l'ordinamento didattico nazionale indica, per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 119, nel pieno rispetto del vincolo imposto dalle norme della Comunità europea di cui al successivo art. 118.

Art. 118 (*Manifesto degli studi*). — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo, quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità. Stabilisce le denominazioni delle discipline che costituiscono i corsi monodisciplinari od integrati desumendole dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 119 e nel vincolo della normativa nazionale e della Comunità europea (*). Stabilisce inoltre le specificazioni più opportune (I, II, generale, avanzato, ecc.), che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

b) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

c) indica le discipline di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

(*) I contenuti delle materie previste dalla direttiva 85/432/CEE, recepita nel decreto legislativo n. 258/1991, trovano riscontro nei settori scientifico-disciplinari indicati fra parentesi:

biologia vegetale e animale (E02A, E08X, E13X);

fisica (B01B);

chimica generale ed inorganica (C03X);

chimica organica (C05X);

chimica analitica (C01A);

chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali (C07X);

biochimica generale ed applicata (medica) (E05A, E05B);

anatomia e fisiologia; terminologia medica (E09A, E04A, F04A);

microbiologia (E12X, F05X);

farmacologia e farmacoterapia (E07X);

tecnologia farmaceutica (C08X);

tossicologia (E07X);

farmacognosia (E07X, E08X);

legislazione e, se del caso, deontologia (C08X).

Art. 119 *(Articolazione del corso di laurea)*. — Aree didattiche, obiettivi didattico-formativi, settori scientifico-disciplinari, discipline, annualità.

Area 1 - Fisico-matematica (2 annualità).

Obiettivi della didattica:

fornire le basi di fisica indispensabili per l'apprendimento delle discipline del corso di laurea;

acquisire le competenze pratiche per l'uso dei mezzi di calcolo, la gestione del software e l'analisi dati.

Settori scientifico disciplinari e relative discipline:

A02A - *Analisi matematica*

Istituzioni di matematiche (settore A02A)

Matematica (settore A02A)

A02B - *Probabilità e statistica matematica*

Istituzioni di matematiche (settore A02B)

Matematica (settore A02B)

Metodi matematici e statistici (settore A02B)

A04A - *Analisi numerica*

Istituzioni di matematiche (settore A04A)

Matematica (settore A04A)

B01B - *Fisica*

Fisica

K05A - *Sistemi di elaborazione delle informazioni*

Fondamenti di informatica

Informatica medica (settore K05A)

K05B - *Informatica*

Fondamenti dell'informatica

Laboratorio di informatica

S01B - *Statistica per la ricerca sperimentale*

Statistica per la ricerca sperimentale

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432 viene attivato l'insegnamento di fisica (settore B01B).

Area 2 - Chimica (3 annualità).

Obiettivi della didattica:

fornire i principi fondamentali della chimica generale ed inorganica nei suoi molteplici aspetti generali;

fornire i principi basilari della chimica organica compresi il chimismo dei gruppi funzionali, la stereochimica ed i principali sistemi carbociclici ed eterociclici;

fornire i principi basilari della chimica analitica indispensabili per affrontare le discipline del corso di laurea.

Settori scientifico-disciplinari e relative discipline:

C01A - *Chimica analitica*

Chemiometria (settore C01A)

Chimica analitica

Chimica analitica clinica

Laboratorio di chimica (settore C01A)

C03X - *Chimica generale ed inorganica*

Chimica generale ed inorganica

Chimica inorganica

Laboratorio di chimica (settore C03X)

C05X - *Chimica organica*

Chimica organica

Laboratorio di chimica (settore C05X)

Sono obbligatorie almeno una annualità nel settore C03X, almeno una annualità nel settore C05X, almeno 0,5 annualità nel settore C01A.

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432 vengono attivati gli insegnamenti di Chimica analitica (settore C01A), di Chimica generale ed inorganica (settore C03X) e di Chimica organica (settore C05X).

Area 3 - Biologica (4 annualità).

Obiettivi della didattica:

fornire le nozioni fondamentali della anatomia umana e della terminologia medica;

fornire i concetti della biologia attraverso lo studio morfologico e funzionale dei costituenti degli organismi viventi vegetali ed animali oltre alle principali nozioni di farmacognosia;

fornire le nozioni relative alle piante ad attività medicinale;

fornire le conoscenze di base della biochimica generale ed applicata per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici.

Settori scientifico-disciplinari e relative discipline:

E02A - *Zoologia*

Biologia animale (settore E02A)

E05A - *Biochimica*

Biochimica

Biochimica applicata

Chimica biologica

E07X - *Farmacologia*

Farmacologia e Farmacognosia

Farmacognosia (settore E07X)

E08X - *Biologia farmaceutica*

Biologia vegetale (settore E08X)

Botanica farmaceutica

Botanica farmaceutica applicata

Farmacognosia (settore E08X)

E09A - *Anatomia umana*

Anatomia umana

Istologia e anatomia (settore E09A)

E13X - *Biologia applicata*

Biologia animale (settore E13X)

Biologia cellulare (settore E13X)

Genetica molecolare (settore E13X)

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432 vengono attivati gli insegnamenti di Biologia vegetale (settore E08X), di Biologia animale (settore E02A o E13X), di Biochimica (settore E05A), di Biochimica applicata (settore E05A) di Farmacognosia (settore E07X o E08X) e di Anatomia umana (settore E09A).

Area 4 - Fisiopatologica (3 annualità).

Obiettivi della didattica:

fornire le basi di fisiologia generale e della terminologia medica;

fornire le cognizioni generali sulla eziopatogenesi e sulla denominazione delle malattie umane e sulla terminologia medica;

fornire sufficienti cognizioni di microbiologia ed igiene.

Settori scientifico-disciplinari e relative discipline:

E04A - *Fisiologia generale*

Fisiologia generale

E12X - *Microbiologia generale*

Microbiologia generale

F04A - *Patologia generale*

Patologia generale

F05X - *Microbiologia e microbiologia clinica*

Microbiologia

F22A - *Igiene generale ed applicata*

Igiene

Igiene ambientale

Igiene degli alimenti

Igiene ed educazione sanitaria

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432 vengono attivati gli insegnamenti di Fisiologia generale (settore E04A), di Microbiologia (settore F05X) e di Patologia generale (settore F04A).

Area 5 - Farmaceutica-tecnologica (5 annualità).

Obiettivi della didattica:

fornire una adeguata conoscenza della chimica farmaceutica riguardante la sintesi, le proprietà, i meccanismi di azione, l'utilizzazione delle principali classi di farmaci e le conoscenze fondamentali sui rapporti struttura attività;

fornire la conoscenza delle metodologie per il riconoscimento ed il dosaggio dei farmaci secondo i metodi ufficiali previsti dalle farmacopee;

fornire le basi per la manipolazione delle materie prime farmaceutiche, la loro utilizzazione nelle formulazioni di preparati terapeutici, le metodologie della tecnica farmaceutica, nonché le norme legislative e deontologiche inerenti l'esercizio della attività professionale.

Settori scientifico-disciplinari e relative discipline:

C07X - *Chimica farmaceutica*

Analisi dei farmaci

Analisi dei farmaci e dei loro metaboliti nei liquidi biologici

Analisi dei medicinali

Chimica farmaceutica e tossicologica

Complementi di chimica farmaceutica

Fitochimica (settore C07X)

C08X - *Farmaceutico tecnologico applicativo*

Tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutiche

Sono obbligatorie 4 annualità nel settore C07X di cui 2 con esercitazioni individuali di laboratorio e 1 annualità nel settore C08X con esercitazioni individuali di laboratorio.

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432 vengono attivati gli insegnamenti di Chimica farmaceutica e tossicologica (settore C07X), di Analisi dei medicinali (settore C07X) e di Tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche (settore C08X).

Area 6 - Farmacologica (2 annualità).

Obiettivi della didattica:

fornire i concetti fondamentali della farmacologia e farmacoterapia e della tossicologia per lo studio dei farmaci negli aspetti relativi alla somministrazione, all'azione, al metabolismo, alla tossicità.

Settore scientifico-disciplinare e relative discipline:

E07X - *Farmacologia*

Farmacologia

Farmacologia e farmacoterapia

Tossicologia

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432 vengono attivati gli insegnamenti di Farmacologia e farmacoterapia (settore E07X) e di Tossicologia (settore E07X).

Area delle competenze specifiche di sede (3 annualità). Le tre annualità, eventualmente divisibili in moduli, da attivare obbligatoriamente saranno costituite da tre corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati la cui denominazione sarà desunta tra tutte le discipline afferenti ai settori scientifico disciplinari sotto indicati:

C07X Chimica farmaceutica, C08X Farmaceutico tecnologico applicativo, C09X Chimica bromatologica, E05A Biochimica, E07X Farmacologia, P02B Economia e gestione delle imprese.

Norme transitorie:

Quando la Facoltà si sarà adeguata al suddetto ordinamento didattico, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. La Facoltà inoltre provvederà a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata entro i 5 anni dalla data di immatricolazione.

CORSO DI LAUREA IN CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE

Art. 120. — Il corso di laurea in Chimica e tecnologia farmaceutiche ha lo scopo di assicurare la preparazione scientifico-professionale e fornire le competenze multidisciplinari necessarie ai laureati per operare nella progettazione, produzione e controllo dei farmaci e delle specialità medicinali, dei prodotti dietetici, dei prodotti cosmetici. Il corso di laurea ha inoltre il fine di fornire competenze per le altre funzioni professionali dei laureati del settore farmaceutico, come definito e regolamentato dalla normativa nazionale e comunitaria. Per accedere ad esse i laureati dovranno avere svolto sei mesi di tirocinio professionale che non potrà essere svolto durante il corso di studi.

Art. 121 *(Durata ed articolazione del corso di laurea).* — La durata del corso di laurea in Chimica e tecnologia farmaceutiche (CTF) è fissata in cinque anni articolati in un quadriennio e in un ultimo anno di indirizzo di specializzazione professionale.

Il Consiglio delle strutture didattiche competenti può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno. L'impegno complessivo è di almeno 2200 ore di attività didattica assistita corrispondenti a 28 annualità.

I contenuti didattici formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 124.

L'attività didattica-formativa è organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Di norma il corso di insegnamento ha la durata di 70 ore comprensive di tutte le attività didattiche. Il corso di insegnamento con esercitazioni individuali di laboratorio ha di norma la durata di 120 ore complessive.

Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di due moduli didattici coordinati impartiti da più insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Parte della attività pratica potrà essere svolta presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del titolare del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

Per l'accertamento di profitto i consigli delle strutture didattiche possono accorpare due discipline della stessa area in un unico esame in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 26 e 28.

Lo studente dovrà superare inoltre l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi sperimentale. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in chimica e tecnologia farmaceutiche, indipendentemente dall'indirizzo seguito del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Entro i primi tre anni del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Art. 122 *(Regolamento di Ateneo).* — La facoltà nel recepire, nello statuto di Ateneo e nel regolamento didattico, l'ordinamento didattico nazionale indica, per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico disciplinari indicati nell'art. 124, nel pieno rispetto del vincolo imposto dalle norme della Comunità europea di cui al successivo art. 123.

Art. 123 *(Manifesto degli studi).* — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, in conformità al Regolamento didattico di Ateneo, quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità. Stabilisce le denominazioni delle discipline che costituiscono i corsi monodisciplinari od integrati desumendole dai settori scientifico disciplinari indicati nell'art. 124 e nel vincolo della normativa nazionale e della Comunità europea (*). Stabilisce inoltre le specificazioni più opportune (I, II, generale, avanzato ecc.), che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

b) attiva gli indirizzi;

c) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

d) indica le discipline di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

(*) I contenuti delle materie previste dalla direttiva 85/432/CEE, recepita nel decreto legislativo n. 258/1991, trovano riscontro nei settori scientifico disciplinari indicati fra parentesi:

biologia vegetale e animale (E02A, E08X, E13X);

fisica (B01B);

chimica generale ed inorganica (C03X);

chimica organica (C05X);

chimica analitica (C01A);

chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali (C07X);

biochimica generale ed applicata (medica) (E05A, E05B);

anatomia e fisiologia; terminologia medica (E09A, E04A, F04A);

microbiologia (E12X, F05X);

farmacologia e farmacoterapia (E07X);

tecnologia farmaceutica (C08X);

tossicologia (E07X);

farmacognosia (E07X; E08X);

legislazione e, se del caso, deontologia (C08X).

Art. 124 *(Articolazione del corso di laurea).* — Aree didattiche, obiettivi didattici formativi, settori scientifico-disciplinari, discipline, annualità.

QUADRIENNIO DI BASE

Area 1 - Fisico-matematica (2 annualità).

Obiettivi della didattica:

fornire le conoscenze di matematica indispensabili per affrontare le discipline del corso di laurea;

fornire le nozioni principali della fisica classica comprese la termodinamica e l'elettromagnetismo.

Settori scientifico disciplinari e relative discipline:

A01B - *Algebra*

Istituzioni di matematiche (settore A01B)

Matematica (settore A01B)

A01C - *Geometria*

Istituzioni di matematiche (settore A01C)

Matematica (settore A01C)

A02A - *Analisi matematica*

Istituzioni di matematiche (settore A02A)

Matematica (settore A02A)

A02B - *Probabilità e statistica matematica*

Istituzioni di matematiche (settore A02B)

Matematica (settore A02B)

A03X - *Fisica matematica*

Istituzioni di matematiche (settore A03X)

Matematica (settore A03X)

B01B - *Fisica*

Fisica

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432 viene attivato l'insegnamento di Fisica (settore B01B).

Area 2 - Chimica (6 annualità).

Obiettivi della didattica:

fornire un'approfondita conoscenza di tutti i concetti fondamentali della chimica analitica, della chimica fisica, della chimica generale ed inorganica, necessari per affrontare le varie discipline professionali;

fornire i principi basilari della chimica organica, nonché i meccanismi di reazione dei composti organici, il chimismo dei gruppi funzionali organici, i composti ciclici, la stereochimica e le famiglie dei composti naturali di interesse biologico;

fornire i principi della spettroscopia nei suoi vari aspetti applicativi.

Settori scientifico-disciplinari e relative discipline:

C01A - *Chimica analitica*

Chemiometria (settore C01A)

Chimica analitica

Chimica analitica clinica

Chimica analitica strumentale

Laboratorio di chimica (settore C01A)

C02X - *Chimica fisica*

Chimica computazionale

Chimica fisica

Chimica fisica biologica

Chimica fisica dei sistemi dispersi e delle interfasi

Laboratorio di chimica fisica

C03X - *Chimica generale ed inorganica*

Chimica generale ed inorganica

Chimica inorganica

Laboratorio di chimica (settore C03X)

C05X - *Chimica organica*

Chimica organica

Laboratorio di chimica (settore C05X)

Metodi fisici in chimica organica

Sono obbligatorie 3 annualità nel settore C05X.

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432 vengono attivati gli insegnamenti di Chimica analitica (settore C01A), di Chimica generale ed inorganica (settore C03X) e di Chimica organica (settore C05X).

Area 3 - Farmaceutica (5 annualità).

Obiettivi della didattica:

fornire un'approfondita conoscenza della chimica farmaceutica inerente la sintesi, le proprietà, i meccanismi di azione, l'utilizzazione delle principali classi di farmaci ed i rapporti struttura-attività;

Biologia animale (settore E02A)

E04A - *Fisiologia generale*

Fisiologia generale

E05A - *Biochimica*

Biochimica

Biochimica applicata

Chimica biologica

Metodologie biochimiche (settore E05A)

E07X - *Farmacologia*

Farmacognosia (settore E07X)

Farmacologia e Farmacognosia

E08X - *Biologia farmaceutica*

Biologia vegetale (settore E08X)

Botanica farmaceutica applicata

Farmacognosia (settore E08X)

Flora medicinale regionale

E09A - *Anatomia umana*

Anatomia umana

Istologia e anatomia (settore E09A)

E12X - *Microbiologia generale*

Genetica dei microorganismi (settore E12X)

Microbiologia generale

Tecniche microbiologiche

E13X - *Biologia applicata*

Biologia animale (settore E13X)

Biologia cellulare (settore E13X)

Genetica molecolare (settore E13X)

F04A - *Patologia generale*

Patologia generale

F05X - *Microbiologia e microbiologia clinica*

Microbiologia

Sono obbligatorie 2 annualità nel settore E05A.

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432 vengono attivati gli insegnamenti di Biologia vegetale (settore E08X), di Biologia animale (settore E02A o E13X), di Biochimica (settore E05A), di Biochimica applicata (settore E05A), di Anatomia umana (settore E09A), di Farmacognosia (settore E07X o E08X), di Fisiologia generale (settore E04A), di Microbiologia (settore F05X) e di Patologia Generale (settore F04A);

fornire le conoscenze teoriche e pratiche di base del laboratorio di analisi farmaceutica e le metodologie analitiche per riconoscere e dosare i farmaci secondo i metodi ufficiali previsti dalle farmacopee.

Settore scientifico disciplinare e relative discipline:

C07X - *Chimica farmaceutica*

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994.

Sono obbligatorie 3 annualità con esercitazioni individuali di laboratorio.

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432 vengono attivati gli insegnamenti di Chimica farmaceutica e tossicologica (settore C07X) e di Analisi dei medicinali (settore C07X).

Area 4 - Tecnologico-applicativa (3 annualità).

Obiettivi della didattica:

fornire le basi per la formulazione e preparazione dei medicamenti nonché la conoscenza delle metodologie della tecnica farmaceutica anche in campo industriale ed una adeguata conoscenza degli aspetti legislativi e deontologici;

fornire le basi fondamentali della chimica farmaceutica applicata.

Settore scientifico disciplinare e relative discipline:

C08X - *Farmaceutico tecnologico applicativo*

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994.

È obbligatoria 1 annualità con esercitazioni individuali di laboratorio.

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432 viene attivato l'insegnamento di tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutiche (settore C08X).

Area 5 - Biologica (6 annualità).

Obiettivi della didattica:

fornire i concetti fondamentali della biologia attraverso lo studio morfologico e funzionale dei costituenti degli organismi viventi animali e vegetali oltre alle principali nozioni di farmacognosia;

fornire le basi di fisiologia generale e di anatomia umana e della terminologia medica;

fornire adeguate cognizioni di microbiologia;

fornire le cognizioni di base della biochimica generale ed applicata per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici.

Settori scientifico-disciplinari e relative discipline:

E02A - *Zoologia*

Biologia animale (settore E02A)

E04A - *Fisiologia generale*

Fisologia generale

E05A - *Biochimica*

Biochimica

Biochimica applicata

Chimica biologica

Metodologie biochimiche (settore E05A)

E07X - *Farmacologia*

Farmacognosia (settore E07X)

Farmacologia e Farmacognosia

E08X - *Biologia farmaceutica*

Biologia vegetale (settore E08X)

Botanica farmaceutica applicata

Farmacognosia (settore E08X)

Flora medicinale regionale

E09A - *Anatomia umana*

Anatomia umana

Istologia e anatomia (settore E09A)

E12X - *Microbiologia generale*

Genetica dei microorganismi (settore E12X)

Microbiologia generale

Tecniche microbiologiche

E13X - *Biologia applicata*

Biologia animale (settore E13X)

Biologia cellulare (settore E13X)

Genetica molecolare (settore E13X)

F04A - *Patologia generale*
Patologia generale

F05X - *Microbiologia e microbiologia clinica*
Microbiologia

Sono obbligatorie 2 annualità nel settore E05A.

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432 vengono attivati gli insegnamenti di Biologia vegetale (settore E08X), di Biologia animale (settore E02A o E13X), di Biochimica (settore E05A), di Biochimica applicata (settore E05A), di Anatomia umana (settore E09A), di Farmacognosia (settore E07X o E08X), di Fisiologia generale (settore E04A), di Microbiologia (settore F05X) e di Patologia Generale (settore F04A).

Area 6 - Farmacologica (2 annualità).

Obiettivi della didattica:

fornire concetti fondamentali della farmacologia e farmacoterapia e della tossicologia relativi alle metodologie per lo studio dei farmaci negli aspetti riguardanti la somministrazione, l'azione, il metabolismo, la tossicità, le interazioni e gli effetti collaterali.

Settore scientifico-disciplinare e relative discipline:

E07X - *Farmacologia*

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994.

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432 vengono attivati gli insegnamenti di Farmacologia e farmacoterapia (settore E07X) e di Tossicologia (settore E07X).

QUINTO ANNO
Indirizzi di specializzazione professionale
(4 annualità)

Per ognuno degli indirizzi sottoriportati è prevista un'annualità con esercitazioni individuali di laboratori.

Indirizzo: *Ricerca e sviluppo del farmaco.*

Finalità - fornire la preparazione scientifico-professionale necessaria ad affrontare le tematiche nel campo della ricerca farmaceutica quali: progettazione e sviluppo di nuovi farmaci, rapporti struttura-attività, distribuzione, metabolismo e veicolazione dei farmaci, valutazione dell'attività farmacologica, metodologie biochimiche e biotecnologiche.

Settori scientifico-disciplinari:

E07X - *Farmacologia*

1 annualità con esercitazioni individuali di laboratorio;

1 modulo semestrale.

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994.

C07X - *Chimica farmaceutica*

2 moduli semestrali

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994.

C08X - *Farmaceutico tecnologico applicativo.*

2 moduli semestrali

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994.

E05A - *Biochimica*

1 modulo semestrale.

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994.

Indirizzo: *Progettazione, produzione e controllo dei farmaci delle specialità medicinali, dei prodotti dietetici e cosmetici.*

Finalità - fornire, sia sul piano metodologico che applicativo, le conoscenze in merito alla progettazione di nuove molecole bioattive, alle metodologie analitiche impiegate in campo farmaceutico, alimentare e cosmetico, alle moderne tecnologie di produzione e controllo microbiologico e tossicologico delle specialità medicinali, dei prodotti dietetici e cosmetici.

Settori scientifico-disciplinari:

C07X - *Chimica farmaceutica*

1 annualità con esercitazioni individuali di laboratorio;

1 modulo semestrale.

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994.

C02X - *Chimica fisica*

1 modulo semestrale.

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994.

C08X - *Farmaceutico tecnologico applicativo*

2 moduli semestrali.

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994.

C09X - *Chimica bromatologica*

1 modulo semestrale.

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994.

E07X - *Farmacologia*

1 modulo semestrale.

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994.

Indirizzo: *Farmaceutico farmacologico.*

Finalità - assicurare le competenze necessarie per operare nella ricerca dei meccanismi d'azione dei farmaci, negli aspetti legati alla distribuzione e metaboli-

smo, alla farmacologia, allo studio dei rapporti struttura attività con applicazioni di modellistica molecolare e alle interazioni con le macromolecole biologiche.

Settori scientifico-disciplinari:

C07X - *Chimica farmaceutica*

1 annualità con esercitazioni individuali di laboratorio.

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994.

C05X - *Chimica organica*

1 modulo semestrale.

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994.

C08X - *Farmaceutico tecnologico applicativo*

2 moduli semestrali.

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994

E05A - *Biochimica*

1 modulo semestrale.

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994.

E07X - *Farmacologia*

2 moduli semestrali.

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994.

Norme tranitorie:

Quando la facoltà si sarà adeguata al suddetto ordinamento didattico, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. La facoltà inoltre provvederà a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata entro i 5 anni dalla data di immatricolazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 18 agosto 1997

Il rettore: OCCHIOCUPO

97E7081

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Modificazioni allo statuto dell'Istituto veneto di scienze, lettere e arti, in Venezia

Con decreto ministeriale del 20 giugno 1997, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 29 luglio 1997 al numero 145, è stata approvata la modifica del vigente statuto dell'Istituto veneto di scienze, lettere e arti, con sede in Venezia, il quale assume la nuova denominazione di «Istituto veneto, accademia di scienze, lettere e arti».

97A7145

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 23259, ai sensi dell'art. 5, comma 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, e per un periodo non eccedente i due mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dai seguenti consorzi agrari:

1) S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Chieti e Pescara, con sede in Pescara, e unità di Pescara e San Giovanni Teatino (Chieti) - lavoratori interessati: n. 40 sospesi a rotazione equivalenti a n. 25 lavoratori sospesi a zero ore; per il periodo dal 29 luglio 1997 al 28 settembre 1997;

2) S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Salerno, Napoli e Avellino, con sede in Salerno, unità di Salerno; stabilimento tabacchi Avellino Pianodardine (Avellino), lavoratori interessati: n. 81; per il periodo dal 30 luglio 1997 al 29 settembre 1997.

Con decreto ministeriale n. 23236, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seleco, con sede in Pordenone e unità in Campoformido (Udine), per un massimo di 10 dipendenti e Vallononcello (Pordenone), per un massimo di 571 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 aprile 1997 al 20 ottobre 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 26 luglio 1997, n. 23041.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 21 ottobre 1997 al 20 aprile 1998.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23237, è accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 2 settembre 1995 al 1° settembre 1997, della ditta S.r.l. Telestampa romana, sede in Roma, unità di Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telestampa romana, sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 2 settembre 1995 al 1° marzo 1996.

La corresponsione del trattamento, come sopra disposta, è prorogata dal 2 marzo 1996 al 1° settembre 1996.

La corresponsione del trattamento, come sopra disposta, è ulteriormente prorogata dal 2 settembre 1996 al 1° marzo 1997.

L'I.N.P.S. e l'I.N.P.G.I. sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 23238, è accertata la permanenza della condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 2 maggio 1995 al 1° maggio 1996, della ditta S.r.l. Telestampa romana, con sede in Roma, unità di Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telestampa romana, sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 2 maggio 1995 al 1° settembre 1995.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 20501 del 23 aprile 1996.

L'I.N.P.S. e l'I.N.P.G.I. sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 23239, è accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° settembre 1996 al 31 agosto 1998, della ditta S.p.a. S.E.T.A., con sede in Bolzano e unità di Bolzano.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.T.A., con sede in Bolzano e unità di Bolzano, per il periodo dal 1° settembre 1996 al 28 febbraio 1997.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta, è prorogata dal 1° marzo 1997 al 31 agosto 1997.

Con decreto ministeriale n. 23240, ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto *b*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, è concessa in favore di n. massimo 264 lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Industria cavi sud, azienda Alfacavi TLC dal 1° settembre 1993 Pirelli cavi, unità produttiva in Airola (Benevento), la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 aprile 1997 al 10 ottobre 1997.

L'erogazione del trattamento di cui sopra per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

La misura del trattamento straordinario di integrazione salariale prorogata come sopra è ridotta del dieci per cento.

Pagamento diretto: si.

Normativa in deroga art. 4, comma 21, legge n. 608/1996.

Con decreto ministeriale n. 23241, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 12 febbraio 1996 al 30 ottobre 1997, della ditta S.p.a. Spiral Tools, con sede in Sabaudia (Latina) e unità di Sabaudia (Latina).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Spiral Tools, con sede in Sabaudia (Latina) e unità di Sabaudia (Latina), per il periodo dal 12 febbraio 1996 all'11 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 12 febbraio 1996.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 12 agosto 1996 all'11 febbraio 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1996 con decorrenza 12 agosto 1996.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 12 febbraio 1996 all'11 agosto 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1997 con decorrenza 12 febbraio 1997.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate da presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23242, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fidia. con sede in Abano Terme (Padova), unità in Abano Terme (Padova), per un massimo di 605 dipendenti è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 dicembre 1996 al 10 gennaio 1997.

L' I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23243, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 7 ottobre 1996 al 6 ottobre 1997, della ditta S.r.l. Fantoni pareti dal 24 dicembre 1996 Patt S.r.l., con sede in Attimis (Udine), unità di Attimis (Udine).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Fantoni pareti dal 24 dicembre 1996 Patt S.r.l., con sede in Attimis (Udine), unità di Attimis (Udine) per il periodo dal 7 ottobre 1996 al 6 aprile 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1996 con decorrenza 7 ottobre 1996.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 7 aprile 1997 all'8 ottobre 1997.

Istanza aziendale presentata il 16 maggio 1997 con decorrenza 7 aprile 1997

L' I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23244, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cervesina prefabbricati, con sede in Cervesina (Pavia), unità in Cervesina (Pavia), per un massimo di 16 dipendenti e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 aprile 1997 al 7 ottobre 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dall'8 ottobre 1997 al 7 aprile 1998.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23245, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 31 dicembre 1995 al 3 giugno 1997, della ditta S.p.a. Enichem Augusta dal 26 febbraio 1996 Condea Augusta S.p.a., con sede in Palermo, unità di Augusta (Siracusa).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Enichem Augusta dal 26 febbraio 1996 Condea Augusta S.p.a., con sede in Palermo, unità di Augusta (Siracusa), per il periodo dal 31 dicembre 1995 al 30 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1996 con decorrenza 31 dicembre 1995.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1996 con decorrenza 1° luglio 1996.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1997 con decorrenza 1° gennaio 1997.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23246, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.T.L. Investimenti tessili lombardi, con sede in Bordolano (Cremona), unità in Tassullo (Trento), per un massimo di 16 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 marzo 1997 all'11 settembre 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 12 settembre 1997 all'11 marzo 1998.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23247, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. New electric automation, con sede in Mattarello di Trento (Trento), unità in Mattarello di Trento (Trento), per un massimo di 25 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 maggio 1997 al 21 novembre 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 22 novembre 1997 al 21 maggio 1998.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23248, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Etir, con sede in Ravenna, unità in Ravenna, per un massimo di 80 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 maggio 1997 al 25 novembre 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 26 novembre 1997 al 25 maggio 1998.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23249, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Marocchi Di Stefano, con sede in Sarezzo (Brescia), unità in Sarezzo (Brescia), per un massimo di 16 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 febbraio 1997 al 5 agosto 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 6 agosto 1997 al 5 febbraio 1998.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23250, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fanes, con sede in Assago (Milano), unità in Assago (Milano), per un massimo di 21 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 aprile 1997 all'8 ottobre 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 9 ottobre 1997 all'8 aprile 1998.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23251, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Elettrostabia, con sede in S. Maria la Carità (Napoli), unità in S. Maria la Carità (Napoli), per un massimo di 47 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 maggio 1997 al 19 novembre 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 20 novembre 1997 al 19 maggio 1998.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23232, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 19 agosto 1996 al 18 agosto 1997, della ditta S.r.l. Laboratorio BP, con sede in Siderno - loc. Pantanizzi (Reggio Calabria), unità di Siderno (Reggio Calabria).

Parere comitato tecnico del 3 giugno 1997: favorevole.

A seguito dell' approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Laboratorio BP, con sede in Siderno - loc. Pantanizzi (Reggio Calabria), unità di Siderno (Reggio Calabria), per il periodo dal 19 agosto 1996 al 5 novembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 28 giugno 1996 con decorrenza 5 maggio 1996.

A seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 19 agosto 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Laboratorio BP, con sede in Siderno - loc. Pantanizzi (Reggio Calabria), unità di Siderno (Reggio Calabria), per il periodo dal 6 novembre 1996 al 5 maggio 1997.

Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1996 con decorrenza 6 novembre 1996.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

97A7139

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 23233 è autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 1994 al 30 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telemarsicabruzzo, con sede in Cappelle di Scurcola Marsicana (L'Aquila), unità di Cappelle di Scurcola Marsicana (L'Aquila), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 14 unità, su un organico complessivo di n. 15 unità.

L'I.N.P.S. e l'I.N.P.G.I., ove interessato, sono altresì autorizzati — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telemarsicabruzzo — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

97A7138

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Nomina del direttore del Parco nazionale dell'Arcipelago toscano

Con decreto ministeriale 1° luglio 1997 il dott. Vitantonio Martino è nominato direttore del Parco nazionale dell'Arcipelago toscano.

97A7118

Nomina del direttore del Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi

Con decreto ministeriale 1° luglio 1997 il dott. Giuseppe Campagnari è nominato direttore del Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi.

97A7119

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Modificazioni allo statuto e al regolamento interno della Società italiana di farmacologia, in Milano

Con decreto ministeriale prot. n. 949 - Ric. dell'8 agosto 1997 sono state approvate le modifiche allo statuto e al regolamento interno della Società italiana di farmacologia (SIF), con sede in Milano, via Giorgio Jan, 18, deliberate dall'assemblea generale nella riunione del 25 maggio 1996.

97A7027

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66, 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la citata Università sono vacanti quattro posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

settore scientifico-disciplinare: P01E, disciplina di «econometria»;

settore scientifico-disciplinare: P01A, disciplina di «economia politica»;

settore scientifico-disciplinare: P01B, disciplina di «politica economica»;

settore scientifico-disciplinare: N10X, disciplina di «diritto amministrativo».

Gli aspiranti al trasferimento ai suddetti posti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I soli docenti di altro Ateneo nelle predette domande dovranno indicare:

la qualifica rivestita alla data della domanda;

il regime d'impegno, la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

il settore scientifico-disciplinare nel quale il docente è inquadrato, in applicazione dell'art. 15 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

97A7154

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66, 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Sassari è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata provvederà mediante trasferimento.

Facoltà di lettere e filosofia:

Storia moderna (M02A).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, si potrà procedere ai trasferimenti solo dopo aver accertato la disponibilità sul bilancio dell'Ateneo.

97A7147

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 440.000
- semestrale ... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 360.000
- semestrale ... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 100.000
- semestrale ... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 92.500
- semestrale ... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 236.000
- semestrale ... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 92.000
- semestrale ... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 231.000
- semestrale ... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 950.000
- semestrale ... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ... L. 850.000
- semestrale ... L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 1 4 0 9 7 *

L. 1.500